

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 22  
a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23  
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI ALLA PERSONA”.  
FUNZIONE DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge con l’inserimento dell’articolo 7.1 intende attribuire al Difensore civico regionale la funzione di Garante per il diritto alla salute. L’attribuzione di tale funzione è espressamente prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Quindi l’articolo 7.1 disciplina quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 24/2017, in particolare il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto lesa, con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge regionale.

All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.